

TI_GERICHTE 32.2018.148 vom 25. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2018.148

FR: TI_GERICHTE 32.2018.148 du 25 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 32.2018.148 del 25 luglio 2018

Regeste

Corretto il rifiuto del diritto a prestazioni stabilito da UAI. Non possibile applicare il metodo straordinario, avendo l'assicurato da tempo cessato la propria attività indipendente

Erwägungen

E. 29

maggio 2018 da parte del legale dell'interessato – rilevando come dai dati fiscali relativi agli anni 2014-2015 emerge un guadagno da attività indipendente molto superiore, di fr. 68'000 (cfr. doc. 92) – l'amministrazione ha chiesto una presa di posizione al consulente IP incaricato della pratica. Quest'ultimo, con osservazioni del 25 luglio 2018, ha confermato la validità del reddito da valido di fr. 36'375 calcolato dal precedente ispettore nel 2013, basato sulla media del reddito annuo lordo conseguito dall'assicurato nei tre anni (2008-2010) precedenti l'insorgenza del danno alla salute nel 2011. Quanto all'importo relativo agli anni 2014-2015 fatti valere dal legale dell'interessato, il consulente IP ha ritenuto che si tratti, semmai, di un reddito da invalido, che l'assicurato ha potuto conseguire nonostante il danno alla salute, in virtù delle diverse mansioni esistenti all'interno della ditta (doc. 95). In sede ricorsuale, l'avv. RA 1 ha nuovamente contestato il reddito da valido calcolato dall'amministrazione, in quanto dopo il 2011 l'interessato ha dovuto assumere tre persone per far fronte alle mansioni pesanti ormai per lui inesigibili, con conseguenti ripercussioni sul reddito conseguito (doc. I). Al riguardo, nella risposta di causa, l'Ufficio AI ha confermato la correttezza del reddito da valido del 2011, attualizzato al 2016 (doc. VI). Chiamato a pronunciarsi, il TCA concorda con il modo di agire dell'amministrazione. Va, infatti, sottolineato che già in occasione della precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 4 febbraio 2013, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 47), l'amministrazione, dopo avere svolto un'inchiesta per attività professionale indipendente, aveva stabilito che il reddito da valido per l'anno 2011 ammontasse a fr. 36'375. Tale importo era stato calcolato secondo l'evoluzione dell'impresa sulla base dei documenti contabili degli anni 2008, 2009 e 2010 (precedenti l'insorgenza del danno alla salute del 2011) (cfr. doc. 36). Tale modo di procedere appare corretto e condivisibile (cfr. STF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, in cui il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute) e va quindi tutelato. L'amministrazione ha, poi, regolarmente aggiornato il reddito da valido di fr. 36'375 (2011) al 2016, per un ammontare di fr. 37'628. Infine, quanto alle critiche del patrocinatore dell'insorgente a proposito della non rappresentatività del reddito conseguito dall'interessato dopo il danno alla salute – avendo dovuto assumere dei collaboratori per eseguire le mansioni pesanti, ormai inesigibili per l'interessato per ragioni di salute – il TCA rileva che le stesse sarebbero state pertinenti solo nel caso in cui l'amministrazione avesse utilizzato, quale reddito da invalido, l'importo risultante dai dati fiscali del

2014-2015, i quali, come sostenuto dallo stesso legale, sono effettivamente stati influenzati da fattori estranei all'invalidità. Ma ciò non è il caso, visto che, come verrà esposto qui di seguito (cfr. consid. 2.7.), nel caso di specie l'Ufficio AI ha correttamente determinato il reddito da invalido facendo riferimento ai dati statistici afferenti ad attività semplici e ripetitive ancora esigibili dall'assicurato sul mercato equilibrato del lavoro. 2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (...)". In un'altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007). La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che: " 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (nдр: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di

adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso - Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali, corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi). Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66'803.40 per un impiego a tempo pieno. Al reddito statistico in questione l'amministrazione ha applicato una riduzione sociale del 10%, peraltro incontestata, la quale può essere fatta propria da questa Corte, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3). Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 66'803.40, diminuito del 50% per ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 30'061.35. Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 30'061.35 al reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37'628.-- - risulta essere del 20.11%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione. La decisione del 25 luglio 2018, con la quale l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità, merita quindi conferma. 2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell'assicurato. Quest'ultimo ha tuttavia chiesto di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, essendo al beneficio di prestazioni assistenziali (doc. I). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e

spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In concreto, emerge dagli atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l'assicurato vive grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica. In queste condizioni, l'indigenza deve essere ammessa. Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGa; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

E. 45

consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66'803.40 per un impiego a tempo pieno.

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 30'061.35 al reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37'628.-- - risulta essere del 20.11%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come correttamente stabilito dall'amministrazione.

La decisione del 25 luglio 2018, con la quale l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità, merita quindi conferma.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.